



Allegato "" al N. di Raccolta

STATUTO

TITOLO I

Fondazione - Denominazione - Sede

Scopo - Attività - Durata

Art. 1

Il 18 ottobre 1869 è stata fondata in Cividale del Friuli una Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione con la denominazione di "Società di Mutuo Soccorso fra gli operai di Cividale".

La società, successivamente denominata "Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione (S.O.M.S.I.)", è stata giuridicamente riconosciuta, in conformità a quanto stabilito dalla Legge 15 aprile 1886 n. 3818 e successive modifiche ed integrazioni, con Decreto del Tribunale di Udine del 12 ottobre 1905 n. 2136.

Nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), come successivamente modificato, dalle relative norme di attuazione, dalla normativa regionale e, in quanto compatibile, dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita un'associazione che assume la denominazione "Storica Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione di Cividale Associazione di Promozione Sociale" o, in breve, "Storica SOMSI Cividale APS".

L'associazione ha sede in Cividale del Friuli, Foro Giulio Cesare n.c. 14.

L'associazione opera prevalentemente nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2

L'associazione non ha scopo di lucro; persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e in particolare:

- la promozione dell'unione e della fratellanza tra i soci e le loro famiglie;
- la realizzazione, la pratica e la diffusione di attività culturali, di istruzione e ricreative;
- la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza;
- la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, intolleranza, violenza e censura.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'associazione si propone di svolgere, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui

alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni;

e) formazione universitaria e post-universitaria;

f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

l) integrazione sociale dei migranti;

m) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone;

n) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

o) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

L'associazione può, altresì, svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti consentiti dalla legge e, in particolare, secondo i criteri e i limiti definiti all'articolo 6 del Codice del Terzo settore. La loro individuazione è operata da parte dell'organo amministrativo.

L'associazione può, inoltre, al fine di finanziare le pro-



prie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, realizzare attività di raccolta fondi, con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del Codice del Terzo settore.

L'associazione, al fine di promuovere e concretizzare le attività sociali, si avvale di appositi Regolamenti approvati dall'organo amministrativo.

È facoltà dell'associazione concedere l'uso di locali ad enti, istituzioni e associazioni che ne facciano richiesta, anche a titolo oneroso, sempre in conformità ai principi e alle finalità dell'associazione. Ad ogni modo si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

Sono vietate tutte le attività non conformi agli scopi dell'associazione.

Art. 3

Nell'ambito dell'attività di cui al punto g) dell'art. 2 del presente statuto è istituito il "Centro di ricerca e documentazione", retto da apposito Regolamento approvato dall'organo amministrativo, con la finalità di conservare, gestire, valorizzare il patrimonio archivistico, librario, artistico, iconografico e fotografico e documentario dell'associazione, nonché di contribuire alla ricerca e valorizzazione degli aspetti storici, antropologici, sociali, culturali e paesaggistici del territorio regionale e, in particolare, di Cividale e delle Valli del Natisone.

Art. 4

La durata dell'associazione è illimitata.

TITOLO II.

Soci - Ammissione - Perdita qualità di socio - Diritti e doveri dei soci Volontari e lavoratori

Art. 5

L'associazione si compone di un numero illimitato di soci.

È ammesso in qualità di socio effettivo chiunque ne faccia domanda, purché abbia compiuto il diciottesimo anno di età e non abbia subito condanne che possono ledere il prestigio dell'associazione, in ossequio a quanto previsto dall'art. 35 del Codice del Terzo settore.

I minori di anni diciotto, purché abbiano compiuto quattordici anni di età, possono assumere il titolo di socio solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Possono, invece, essere ammessi in qualità di soci onorari tutti coloro che, per prestigio e merito personale, abbiano contribuito in modo notevole agli scopi dell'associazione nonché coloro i quali siano ritenuti degni a giudizio dell'assemblea dei soci; i soci onorari partecipano alla vi-

ta dell'associazione senza diritto di voto.

È consentita l'ammissione, come associati, di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del Codice del Terzo settore.

Art. 6

Coloro che aspirano a diventare soci effettivi dell'associazione devono presentare domanda scritta, su apposito modulo, all'organo amministrativo, dichiarando di accettare le condizioni del presente statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate.

L'organo amministrativo, a maggioranza di voti dei suoi membri, deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo associato all'interno dell'associazione.

La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato. L'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rigetto della domanda di ammissione, ricorrere all'autorità giudiziaria.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà inserito nel libro degli associati.

L'ammissione comporta il pagamento della quota sociale stabilita dall'assemblea ordinaria su proposta dell'organo amministrativo.

Art. 7

La qualità di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) recesso: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'organo amministrativo con un preavviso di almeno trenta giorni;
- d) esclusione: viene deliberata, con voto segreto, dall'organo amministrativo nei confronti di coloro che, ripetutamente, si rendono colpevoli di atti scorretti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o di regolamenti interni o che riportino una condanna per un reato considerato grave dall'organo amministrativo. La deliberazione di esclusione, motivata, dovrà essere comunicata adeguatamente al socio escluso il quale potrà ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica di detta comunicazione.

Art. 8

I soci hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi, dopo un anno dall'ammissione e solo se maggiorenni;
- b) partecipare attivamente alla vita dell'associazione e ac-



cedere alle informazioni relative a tutte le attività ed iniziative della stessa;

- c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- d) esaminare i libri sociali secondo le regole previste;
- e) votare in assemblea se maggiorenni e in regola con il pagamento della quota associativa;
- f) denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo settore.

Hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- b) osservare le deliberazioni legalmente assunte dall'assemblea dei soci e dall'organo amministrativo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea.

Art. 9

L'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati per lo svolgimento delle proprie opere, secondo le modalità e i limiti previsti dagli artt. 17 e 18 del Codice del Terzo settore.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

È istituito il Registro dei volontari in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del citato Codice del Terzo settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività sociale e al perseguimento delle finalità sopra indicate. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

TITOLO III

Organi dell'associazione

Art. 10

Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea degli associati
2. il Consiglio di Amministrazione
3. il Presidente
4. il Segretario
5. il Tesoriere
6. l'Organo di controllo, qualora sia nominato dall'assemblea o sia obbligatorio ai sensi della vigente normativa in materia
7. l'Organo di revisione legale dei conti, qualora sia nominato dall'assemblea o sia obbligatorio ai sensi della vigente normativa in materia.

Art. 11

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto, obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L'assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione.

Può essere, altresì, convocata su richiesta di almeno il dieci per cento degli associati con l'indicazione dei motivi da trattare. L'organo amministrativo, ricevutane la richiesta, dovrà provvedere alla convocazione entro trenta giorni con le formalità di seguito stabilite.

L'assemblea deve essere convocata almeno dieci giorni prima mediante affissione di avviso presso la sede sociale, comunicazione sul sito internet dell'associazione, comunicazione per posta elettronica, comunicazione tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria oppure mediante ulteriori forme che possono essere individuate dall'organo di amministrazione. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno e può prevedere una seconda convocazione che non potrà essere stabilita per lo stesso giorno della prima.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 12

Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorrenni, ammessi all'associazione da almeno un anno e che siano in regola con la quota sociale dell'anno appena concluso. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un solo altro socio mediante delega scritta.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione e, quando previsto, dell'organo di controllo e di revisione legale dei conti.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in mancanza, dal Vice Presidente dell'associazione.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale a cura del segretario o, in sua mancanza, da altro socio nominato



dal Presidente e sottoscritto da entrambi.

Per le delibere aventi ad oggetto le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'associazione è sempre necessaria la redazione del verbale ad opera di un notaio.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo e della relazione morale del Presidente.

Art. 13

All'assemblea ordinaria spetta:

1. approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
2. eleggere i componenti del consiglio di amministrazione;
3. nominare, quando previsto, i membri dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
4. deliberare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
5. approvare la misura della quota sociale;
6. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio di amministrazione.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 14

L'assemblea straordinaria:

1. delibera sulle modificazioni dello statuto;
2. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la scissione o fusione dell'associazione.

L'assemblea straordinaria, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 27 del presente statuto, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

Art. 15

L'associazione è amministrata da un consiglio di amministrazione nel rispetto degli artt. 26 e seguenti del Codice del Terzo settore.

Il consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di membri (incluso il Presidente) compreso fra cinque e undici.

I componenti vengono eletti dall'assemblea ordinaria tra co-

loro che risultino regolarmente associati da almeno un anno e maggiorenni.

I consiglieri eletti durano in carica tre anni e, comunque, fino all'assemblea che precede il rinnovo delle cariche e sono rieleggibili per un numero illimitato di mandati, anche non consecutivi. In caso di cessazione anticipata di un membro del consiglio, egli potrà essere sostituito dal primo dei non eletti all'ultima assemblea, qualora presente e disponibile ad assumere l'incarico.

La votazione dei consiglieri avviene su lista unica comprendente, in ordine alfabetico, i nominativi dei soci che, avendo i requisiti, abbiano sottoscritto la propria candidatura entro il termine stabilito dal consiglio uscente prima dell'assemblea. Ognuno degli associati potrà votare un massimo di cinque nominativi. Risulteranno eletti gli associati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità sarà eletto il socio più giovane d'età.

Art. 16

Il consiglio di amministrazione elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il segretario e il tesoriere, a maggioranza di voti, normalmente a votazione palese, salva diversa deliberazione del consiglio stesso.

Art. 17

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi o quando ne faccia domanda almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima dell'adunanza, secondo le modalità indicate dal consiglio stesso.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri, compreso il Presidente, e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni dovrà essere redatto verbale a cura del segretario o, in sua assenza, da un consigliere nominato dal Presidente.

Art. 18

Il consiglio di amministrazione, nei limiti di quanto stabilito dall'assemblea, è investito dei più ampi poteri per deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli che, per disposizione di legge o di statuto, sono riservati all'assemblea.

Al consiglio di amministrazione spetta in particolare:

1. deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
2. deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumere tutte le iniziative del caso e approvare ogni contratto, convenzione o regolamento necessario per il raggiungimento degli scopi sociali;



3. amministrare il patrimonio sociale;
4. compiere tutti gli atti necessari per realizzare gli scopi statutari previsti;
5. curare l'esecuzione delle relative deliberazioni;
6. sorvegliare il buon andamento dell'associazione;
7. verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
8. presentare ogni anno il bilancio delle entrate e delle uscite, predisporre i bilanci preventivi e consuntivi, relazionare sull'andamento dell'associazione;
9. convocare l'assemblea ordinaria e, quando lo ritenga necessario, quella straordinaria.

Art. 19

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, anche in sede giudiziaria; ha ogni più ampio potere per curare l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione; cura i rapporti con l'esterno; presiede le riunioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria e del consiglio di amministrazione; relaziona l'assemblea sull'andamento generale dell'associazione.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, inclusi gli atti di straordinaria amministrazione, con l'obbligo di riferire al consiglio di amministrazione per la ratifica del suo operato nella prima riunione utile.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente il quale, a sua volta, viene interinalmente sostituito dai membri del consiglio in ordine di anzianità. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 20

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea degli associati, delle riunioni del consiglio di amministrazione e cura la tenuta dei libri associativi obbligatori di cui all'art. 15 del citato Codice del Terzo settore; cura l'esposizione, nella sede sociale, della convocazione delle assemblee degli associati e delle riunioni del consiglio di amministrazione, con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal consiglio di amministrazione.

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal consiglio di amministrazione, anche in collaborazione con l'eventuale professionista o studio professionale incaricato di eseguire la contabilità ordinaria e gli altri adempimenti fiscali.

I compiti del segretario e del tesoriere possono essere svolti anche dalla medesima persona.

Art. 21

L'organo di controllo e l'organo di revisione legale dei conti sono nominati qualora l'assemblea ordinaria lo ritenga opportuno oppure obbligatoriamente al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge e, in particolare, rispettivamente, dagli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo settore.

L'organo di controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, da un controllore unico o da un collegio di controllori composto da tre controllori effettivi, a uno dei quali viene attribuita la carica di Presidente. In caso di nomina di un controllore unico è nominato anche un controllore supplente. In caso di nomina di un collegio di controllori sono nominati anche due controllori supplenti.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del citato Codice del Terzo settore.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La funzione di revisione legale, invece, è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel registro dei revisori legali.

L'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti; in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 22

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite, anche nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del Codice del Terzo settore.

TITOLO IV

Libri sociali - Esercizio sociale - Bilancio - Finanze e patrimonio

Art. 23

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle as-



semblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari.

I libri di cui alle lettere a), b) e d) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 24

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo dell'attività svolta deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell'anno a cui si riferisce, salvo gravi ed imprevedibili circostanze documentate.

Entro la stessa scadenza deve essere presentato il bilancio preventivo, corredato dalla relazione del Presidente sul prevedibile andamento della gestione sociale.

I bilanci consuntivi e preventivi devono essere redatti in base alle norme vigenti in materia.

Il bilancio consuntivo è comunicato, con la relazione ed i documenti giustificativi, dall'organo amministrativo all'organo di controllo e a quello di revisione legale dei conti, qualora nominati, almeno dieci giorni prima della discussione in assemblea.

Art. 25

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili e immobili che provengono, a qualsiasi titolo, da enti, pubblici e privati, o da persone fisiche nonché dagli avanzi di gestione.

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a) quota sociale, nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;

b) versamenti volontari degli associati;

c) contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, associazioni ed altri enti in genere;

d) sovvenzioni, donazioni o lasciti da parte di terzi o di associati;

e) canoni di locazioni di locali eventualmente concessi in uso, anche temporaneo, a terzi;

f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'adesione dei soci all'associazione non comporta obblighi di finanziamento ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione.

È comunque facoltà degli aderenti all'associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali.

Art. 26

L'associazione, per favorire lo sviluppo delle attività sociali, culturali, di istruzione e ricreative, potrà promuovere iniziative in collaborazione con l'amministrazione comunale e altri soggetti pubblici e privati.

TITOLO V

Scioglimento dell'associazione

Art. 27

L'associazione può essere sciolta in qualsiasi momento dall'assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. La stessa provvede contestualmente alla nomina di un liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, la cui individuazione è demandata al consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo settore.

TITOLO VI

Disposizioni varie

Art. 28

Per quanto non previsto dal presente statuto, trovano applicazione le norme di cui al Codice del Terzo settore, le disposizioni del Codice Civile, le leggi in materia nonché gli eventuali regolamenti interni dell'associazione.